



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 ■ tel. 0984/472511 ■ FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it ■ e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it –

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Originale **Copia**
N. 07 del 08/03/2016

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 17:00, nella sala consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata con avviso prot. 1270, del 03.03.2016, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE	N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	COZZA Francesco	NO	8	PUGLIESE Andrea	SI
2	DONATO Mario	SI	9	SETTINO Carmen	SI
3	FERRARO Dino	SI	10	ACRI Francesco	SI
4	FERRARO Loris	NO	11	MAGNELLI Salvatore	SI
5	INTRIERI Rosarino	SI	12	COZZA Amedeo	SI
6	MARSICO Gianluca	SI	13	MARSICO Orlando	SI
7	PRINCIPE Mario	SI			
ASSEGNATI N. 13		IN CARICA N. 13	PRESENTI N. 11		ASSENTI N. 2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e, alle ore 17:10 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Considerato che i Comuni di Castiglione Cosentino, Lappano, Rovito e San Pietro in Guarano, hanno da tempo avviato forme di gestione associata di funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti norme in materia e che sono giunti alla determinazione di costituire la Centrale Unica di Committenza;

Evidenziata la necessità e l'urgenza di costituzione della Centrale unica di Committenza, anche alla luce della recente Sentenza del TAR del Lazio n 02339/2016 REG. PROV. COLL., depositata in Segreteria il 22/02/2016, con quale la Società ASMEL è stata dichiarata soggetto non idoneo a ricoprire il ruolo di soggetto aggregatore o di Centrale Unica di Committenza;

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, il cui testo si allega alla presente per parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla sua approvazione;

Ritenuto di aderire alla costituzione della Centrale unica di Committenza, la cui organizzazione non prevede aggravio di spesa sui bilanci comunali degli enti associati;

INTEVENTI DEI CONSIGLIERI:

Relaziona il vicesindaco Intrieri, il quale manifesta la volontà dell'Amministrazione di costituire una C.U.C. con i comuni contermini di Castiglione, Rovito e Lappano, anche in considerazione di una complessa vicenda giurisdizionale che sta interessando Asmecom, che allo stato svolge le funzioni di C.U.C..

Interviene il consigliere Acri, il quale segnala l'opportunità di prevedere, nello schema di convenzione, un disciplinare per riconoscere degli emolumenti ai componenti delle Commissioni Aggiudicatrici e/o prevedere la destinazione di una percentuale dei proventi ottenuti dalle ditte.

Risponde il Vicesindaco Intrieri, il quale chiarisce che, in questa fase, il Consiglio si limita ad approvare lo schema di convenzione, le cui disposizioni finali lasciano aperte, attraverso la formazione di dettaglio affidata alla Conferenza di Sindaci, di provvedere gli accorgimenti segnalati dal consigliere Acri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco.

Sentiti gli interventi dei consiglieri.

Visti:

- Il D Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con D. Lgs 1/04/2006 n. 163 e s.m.;
- Il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice Contratti", emanato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.;
- Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" adottato con D.M. 19 Aprile 200, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. 207/10 e s.m.;

- Il "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" emanato con D.P.R. 25/01/2000 n. 34 e s.m.;
- Lo Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento sono espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore tecnico e di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore Finanziario;

Verificata la regolarità degli atti;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge.

D E L I B E R A

Per i motivi, esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di aderire** alla costituzione della Centrale unica di Committenza;
- **Di approvare** lo schema di convenzione per l'istituzione della Centrale unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 9 articoli, il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di autorizzare** il Sindaco alla stipula della Convenzione come sopra riportata;
- **Di trasmettere** copia del provvedimento al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Responsabile Del Settore Finanziario, per gli atti di competenza;
- **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

Alle ore 18:00 il consigliere Principe lascia la seduta.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole. Data 03/03/2016	SETTORE TECNICO-LLPP IL RESPONSABILE F.to Arch. A. QUINTIERI
---	--

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole. Data 03/03/2016	SETTORE FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Rag. G. SPADAFORA
---	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
A. PUGLIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. P. MANNA

La pubblicazione all'Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi.
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 205

Data 14/03/2016

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E' divenuta esecutiva, perché: <input checked="" type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della pubblicazione. Data 08/03/2016 IL SEGRETARIO F.to Dott. P. MANNA	REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 14/03/2016 al 29/03/2016 . Data _____ IL SEGRETARIO F.to Dott. P. MANNA
---	---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
CASTIGLIONE COSENTINO - LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GUARANO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLE FUNZIONI DI:

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

L'anno_____ il giorno_____ del mese di_____, presso la sede del Comune di _____ (CS) , alla Via_____ n. _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:

- 1) il Comune di Castiglione Cosentino (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____, esecutiva ai sensi di Legge;
- 2) il Comune di Lappano (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____, esecutiva ai sensi di Legge;
- 3) il Comune di Rovito (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____, esecutiva ai sensi di Legge.
- 4) il Comune di San Pietro in Guarano (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore_____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____, esecutiva ai sensi di Legge;

Tutti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti,

VISTO:

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che "*I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*

CONSIDERATO CHE:

- la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

- i Comuni di Castiglione Cosentino, Lappano, Rovito e San Pietro in Guarano, hanno da tempo avviato forme di gestione associata di funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti norme in materia;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 OGGETTO

1. I Comuni di Castiglione Cosentino, Lappano, Rovito e San Pietro in Guarano, convengono di esercitare, in forma associata attraverso la presente convenzione l'acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo una "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che opererà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di Castiglione Cosentino n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di Lappano n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di Rovito n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano n. del

3. Quale soggetto capofila è individuato il Comune di _____ (CS).

4. La Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune di _____, presso la Casa Comunale, sita alla Via _____ n. ____.

5. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Competenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

6. Periodicamente, gli Enti aderenti, attraverso la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.4, verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

7. L'organizzazione della gestione è affidata alla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4 ed al Responsabile della Centrale di Committenza di cui al successivo art. 3.

Articolo 2 FINALITA'

1. La gestione associata delle funzioni per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso la "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
- d) favorire e attivare le procedure per le gare telematiche e on-line.

2. In particolare la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara.

3. Le procedure si svolgeranno come di seguito:

- a) Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando, in originale o copia conforme all'originale: determina a contrarre, delibera o determina di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. Tutti i documenti devono essere trasmessi in forma cartacea; per quanto riguarda gli elaborati di progetto, questi vanno trasmessi anche in formato digitale (file "pdf"), masterizzati su apposito CD. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza, salvo comprovate esigenze di tempi più rapidi, legati al relativo decreto di finanziamento dell'opera.
- b) La Centrale di Committenza si impegna, entro il termine massimo 30 giorni (salvo comprovate esigenze di tempi più rapidi, legati al relativo decreto di finanziamento dell'opera) dalla ricezione completa e corretta degli atti di cui alla precedente lettera a), ad attivare la procedura di gara.
- c) La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni che hanno indetto la procedura di gara.
- d) Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune Capofila ove verrà istituita apposita sezione dedicata alla Centrale di Committenza.
- e) La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato, per i successivi conseguenti adempimenti, copia di tutti gli atti relativi alla procedura di gara entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva (salvo comprovate esigenze di tempi più rapidi, legati al relativo decreto di finanziamento dell'opera).

4. Nell'espletamento delle sue funzioni la Centrale Unica di Committenza:

- a) effettua ricerche di mercato, acquisti di forniture e servizi comuni ai diversi Enti associati;
- b) stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;
- c) istituisce e gestisce l'albo dei fornitori, l'elenco delle ditte e quello dei prestatori di servizi – per conto degli Enti convenzionati, con esclusione degli albi da utilizzare per gli affidamenti diretti che restano di esclusiva competenza dei singoli Comuni;
- d) richiede il codice CIG all'AVCP, identificando la procedura come inserita in un "accordo quadro", al solo fine di identificare la procedura di gara ed espletare la stessa e consentire al RUP di richiedere il relativo "CIG derivato" da utilizzare per le fasi successive all'aggiudicazione definitiva;

- e) nomina i componenti chiamati a far parte della commissione di gara scegliendoli secondo le modalità indicate al successivo articolo 3;
- f) la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza; la Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del Responsabile dell'Settore Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Ente che ha promosso la gara) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006, e secondo quanto riportato al successivo articolo 3;
- g) procede alla aggiudicazione provvisoria prima, e definitiva poi, procedendo alla pubblicazione di quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari e di legge.
- h) consegna all'Ente aderente, copia di tutti gli atti relativi alla procedura di gara;
- i) costituisce, presso la sede dell'ente Capofila, l'archivio, cartaceo e/o digitale, della gare, nei quali sono conservati tutti i documenti di ciascun procedimento;
- l) individua dei protocolli al fine di uniformare le procedure ed ottenere risparmi sia in termini di tempo sia in termini di costi di gestione;
- m) opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;
- n) cura l'istituzione, presso il sito internet del Comune Capofila, di un apposito portale;
- o) si accredita alle diverse banche dati degli enti pubblici (INPS – INAIL - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici- Autorità Vigilanza Contratti Pubblici – Agenzia Entrate – Catasto ecc.), ed ogni altro ufficio, per la corretta funzionalità ed operatività dell'ufficio della Centrale Unica;
- p) cura e difende in giudizio l'Ente locale aderente, negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

5. Sono esclusi dalla gestione delle Centrale Unica di Committenza:

- a) le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
- b) le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- c) le procedure di somma urgenza.

6. Per le ipotesi di cui al comma 5 che precede provvedono autonomamente i singoli comuni aderenti.

7. Restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo)

8. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) la registrazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- d) l'adozione della determina a contrarre;
- e) la stipula del contratto d'appalto;
- f) l'affidamento della direzione dei lavori;
- g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i) procede al versamento a proprie spese, del contributo per l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 3

DOTAZIONE ORGANICA E STRUMENTALE

1. L'Ufficio della Centrale Unica di Committenza è costituito dai Responsabili del Settore Lavori Pubblici di ogni Ente aderente ed è presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed un suo vicario (che farà le veci del citato Responsabile nel periodo in cui quest'ultimo godrà di periodi di congedo o malattia), sono nominati dalla Conferenza dei Sindaci, individuandoli nel Personale che compone l'Ufficio della Centrale unica di Committenza, costituito per come riportato al punto precedente.

3. Le riunioni dell'Ufficio della Centrale unica di Committenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; per l'approvazione delle proposte di deliberazioni è necessaria un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei componenti l'Ufficio, presenti alla riunione (maggioranza relativa dei presenti).

4. Le Commissioni di gara saranno nominate con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e saranno composte da minimo tre commissari, da nominare all'interno del personale dell'Ente che ha determinato di bandire la gara: in caso di indisponibilità per carenza di specifiche figure professionali all'interno di quell'Ente, tali figure dovranno essere reperite all'interno del personale dipendente degli altri Enti aderenti alla CUC. Svolgerà le funzioni di

presidente, il Responsabile dello specifico Settore dell'Ente che ha determinato di indire la gara; le funzioni di segretario per ogni singola procedura di gara, saranno svolte da un dipendente dell'Ente che ha promosso la gara.

5. Nel caso di gare di particolare complessità, o nel caso di gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara nominata per come indicato al punto precedente, potrà essere integrata da esperti in materia ambientale, di contratti pubblici, di urbanistica, di contabilità, di informatica, individuandoli prioritariamente nei dipendenti dei Comuni associati, nei dipendenti di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, negli iscritti agli ordini o albi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Dottori Forestali, Agronomi, ecc.).

6. Le spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, all' ANAC, nonché eventuali ulteriori spese previste dalla vigente normativa sugli affidamenti di lavori servizi e beni, sono a carico dell'Ente convenzionato che ha determinato la singola procedura di gara, avendole già preventivamente inserite nel quadro economico di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,

7. La dotazione organica e le risorse economiche e strumentali necessarie al funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono poste interamente a carico dei Comuni aderenti, per come specificato al successivo art. 5.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

3. La conferenza è integrata dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici dei Comuni convenzionati, con funzioni esclusivamente consultive.

4. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da uno dei Responsabili di cui al punto 3 che precede.

5. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'art. 1;

- b) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- d) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

6. Per la validità delle sedute della conferenza dei sindaci è necessaria la presenza della metà più uno dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.

7. Per l'approvazione delle proposte di deliberazioni è necessaria un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei Sindaci, o loro delegati, presenti alla conferenza (maggioranza relativa dei presenti).

8. Per la disciplina dei suoi lavori la conferenza dei sindaci approva il relativo regolamento di funzionamento della stessa.

9. Fino all'adozione del regolamento i lavori sono disciplinati dalla presente convenzione.

Articolo 5

RISORSE FINANZIARIE

1. Le spese strumentali per il funzionamento della CUC (a titolo esemplificativo, armadietti, scrivanie, tavoli, sedie, personal computer, scanner/stampante, fax, software, carta e cancelleria, versamenti per istituzione casella posta certificata), sono a carico dei Comuni aderenti, che provvederanno ad iscrivere le relative somme all'interno dei loro rispettivi bilanci. Le spese di cui sopra saranno ripartite, anno per anno, tra tutti i comuni aderenti in rapporto alla rispettiva popolazione residente.

2. Nessun onere è dovuto dagli Enti aderenti per oneri sostenuti dal Comune Capofila per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (a titolo esemplificativo: locali utilizzati, sito internet, energia elettrica, riscaldamento e collegamento internet, ecc). Il Comune Capofila provvederà ad istituire in bilancio i relativi capitoli, in entrata e in uscita, per la gestione delle entrate e delle uscite della Centrale Unica di Committenza.

3. Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, della Centrale di Committenza.

Articolo 6

DURATA - INTEGRAZIONI

1. La durata della presente convenzione è di tre anni decorrenti dal _____, con efficacia fino al _____. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti aderenti, previa verifica dei risultati conseguiti

2. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

3. La Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8

CONTROVERSIE E RECESSO

1. Eventuali controversie promosse da o contro soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara; qualora la controversia sia attinente alle attività di cui all'articolo 2, la Centrale unica di Committenza fornirà all'Ente stesso una relazione scritta sulle attività svolte per quella specifica procedura di gara. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato.

2. Ogni controversia eventualmente insorgente tra il Comune Capofila e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.

3. In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

4. Il recesso del singolo ente convenzionato è comunicato al Comune Capofila con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già avviate.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs.

196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Il presente atto composto da n. _____ pagine scritte sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Segue firma Sindaci)